



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTICO

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e ai servizi di guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978 (Convenzione STCW '78), nella sua versione aggiornata;

VISTO l'annesso alla Convenzione STCW '78, come emendato con la risoluzione 1 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995;

VISTO il Codice di addestramento, certificazione e la tenuta della guardia (Code STCW '95, di seguito nominato Codice STCW), adottato con la risoluzione 2 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio del 1995;

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 recante "*Attuazione della direttiva 2012/35/UE, che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare*", il quale abroga il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 136 ("*Attuazione della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare*");

VISTO il decreto interministeriale del 15 febbraio 2006 e successive modifiche e integrazioni recante "*Individuazioni delle prestazioni di attività nell'ambito delle comunicazioni per conto terzi ai sensi dell' articolo 6 decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366*".

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013 n. 158 recante il "*Regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico*";

VISTO il decreto ministeriale 17 luglio 2014, recante l'*individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero Sviluppo Economico*, che attribuisce alla Direzione generale pianificazione e gestione dello spettro radioelettrico, alla Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, nonché all'Istituto superiore delle comunicazioni e tecnologie dell'informazione, compiti di regolamentazione, standardizzazione ed abilitazione all'utilizzo degli apparati integrati nel sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare;

VISTO il decreto ministeriale 26 gennaio 2016 concernente il "*Riconoscimento d'idoneità allo svolgimento dei corsi di formazione, per la gente di mare come radioperatori candidati alla certificazione di competenza, che operano su navi che sono tenute a conformarsi alle disposizioni del GMDSS*" - pubblicato in Gazzetta ufficiale - serie generale - 19 marzo 2016 - n. 66;

VISTE le modalità procedurali per il conseguimento del riconoscimento d'idoneità allo svolgimento dei corsi di formazione destinati alla gente di mare come radioperatori candidati alla certificazione di competenza, che operano su navi che sono tenute a conformarsi alle disposizioni del GMDSS, di cui al decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 e il relativo allegato I, capo IV, allo svolgimento dei corsi di formazione destinati agli operatori radio GOC (General Operator Certificate) e ROC (Resctrict Operatore Certificate).;

VISTO il decreto dirigenziale del 27 settembre 2016 con il quale è stata istituita la Commissione tecnica di idoneità, prevista dall'articolo 3, comma 3 del citato decreto 26 gennaio 2016;

VISTA la domanda per il riconoscimento di idoneità allo svolgimento dei corsi di formazione destinati alla gente di mare come radioperatori candidati alla certificazione di competenza, che operano su navi che sono tenute a conformarsi alle disposizioni del GMDSS – GOC e ROC - presentata in data 20 luglio 2017 dalla società W.A.T.S. – Worldwide Advanced Training Safety - con sede operativa in via Domitiana Km. 35.740 snc – Castel Volturno (CE) e sede legale in via Vico II San Nicola la Dogana 15- Napoli, con annessa documentazione e richieste di integrazioni di documenti successivi alla stessa domanda;

VISTO il rapporto finale di valutazione ispettiva redatto dagli ispettori incaricati di svolgere la predetta valutazione ispettiva presso la W.A.T.S. corredato dal diario dell'attività di verifica;

VISTO che l'attività di valutazione ispettiva eseguita dagli ispettori individuati dall'Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione, il cui esito è stato trasmesso in data 24 novembre 2017 fra l'altro, come previsto dall'art. 4 del DM 26 gennaio 2016, ha evidenziato la congruità e la conformità:

- del programma formativo a quanto previsto dal DM 26 gennaio 2016;
- di n. 2 aule idonee alla formazione;
- delle attrezzature idonee allo svolgimento dell'attività formativa così come elencate nella documentazione prodotta dalla W.A.T.S.;
- del corpo docente costituito da n. 2 istruttori in possesso delle competenze previste dalle modalità procedurali;
- n. 11 postazioni per gli allievi ed n. 1 postazione per il docente;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione tecnica di idoneità riunitasi il giorno 19 dicembre 2017;

D E C R E T A

Art. 1

1. La società **W.A.T.S.** – Worldwide Advanced Training Safety - con sede operativa in via Domitiana Km. 35.740 snc – Castel Volturno (CE) e sede legale in via Vico II San Nicola la Dogana 15- Napoli, è riconosciuta idonea, ai sensi del decreto ministeriale 26 gennaio 2016, allo svolgimento dei corsi di formazione destinati alla gente di mare come radioperatori candidati alla certificazione di competenza, che operano su navi che sono tenute a conformarsi alle disposizioni del GMDSS, di cui al decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 e il relativo Allegato I, Capo IV, relativamente allo svolgimento dei corsi di formazione per il GOC e ROC.
2. I corsi di formazione di cui al precedente comma sono svolti con:
 - a. programma formativo a quanto previsto dal DM 26 gennaio 2016;
 - b. n. 2 aule idonee alla formazione;
 - c. attrezzature idonee allo svolgimento dell'attività formativa così come elencate nella documentazione prodotta dalla W.A.T.S.;
 - d. corpo docente costituito da n. 3 istruttori in possesso delle competenze previste dalle modalità procedurali;
 - e. n. 11 postazioni per gli allievi ed n. 1 postazione per il docente;

Art. 2

1. Il riconoscimento di idoneità di cui all'articolo 1 ha validità quinquennale, come previsto dall'art. 4 del decreto ministeriale 26 gennaio 2016.

Art. 3

1. Il Ministero, come previsto dall'art. 6 del decreto ministeriale 26 gennaio 2016, verifica la sussistenza dei requisiti che hanno consentito il riconoscimento di idoneità attraverso l'attività di sorveglianza effettuata almeno ogni trenta mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione.

2. L'inosservanza delle condizioni che hanno consentito il riconoscimento di idoneità o ogni variazione dei soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento con perdita dei requisiti richiesti, comportano, ai sensi dell'art. 5 del DM 26 gennaio 2016, la sospensione del riconoscimento.

3. L'atto di revoca del provvedimento di riconoscimento viene disposto nei 30 giorni successivi all'adozione del secondo provvedimento di sospensione, così come previsto dalle modalità procedurali.

4. La sospensione può essere disposta anche su richiesta specifica, per un determinato periodo, da parte del soggetto titolare del provvedimento, così come previsto dalle modalità procedurali.

Art. 4

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto della società, rilevante ai fini del riconoscimento, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare alla Divisione I - Controllo emissioni radioelettriche, sorveglianza sul mercato degli apparati. Affari generali - Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico.

Art. 5

1. Il presente decreto di autorizzazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato ed è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico (www.mise.gov.it; Sezione "Comunicazioni" alla voce "Radio" - "Autorizzazioni e licenze" - "Servizio radioelettrico marittimo" - "Riconoscimento idoneità allo svolgimento dei corsi di formazione come radi operatori").

Art. 6

1. L'efficacia del provvedimento decorre dalla notifica dello stesso al soggetto destinatario.

Roma, 21 dicembre 2017

IL DIRETTORE GENERALE
firmato d.ssa Eva Spina